



CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 4 (Allegato n. 11)

da ripartire 1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Versione in vigore dal 15 settembre 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 dicembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle comunicazioni elettroniche
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Partizione	Allegato n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/allegato-n-11-art-4/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it